



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari

MESSAGGIO N. 2 DEL 05/05/2010

A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività
nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
Alle Direzioni delle Sedi del centro nord e del
centro sud, Uffici Interregionali e Sedi
Compartimentali
Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti
Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e p.c. Al Commissario Straordinario

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004; Regolamenti (CE) di attuazione n. 987 e n. 988 del 16 settembre 2009. Chiarimenti in ordine al rilascio del formulario E101.

1. Premessa

Con il presente messaggio si rende noto che, a partire dal 1 maggio 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che il rilascio del certificato della legislazione applicabile, cd. formulario E101, relativo ai lavoratori obbligatoriamente iscritti all'ENPALS, effettuato in precedenza dall'INPS, venga assolto direttamente da questo Ente.

Attraverso tale formulario l'ENPALS certifica che il lavoratore di uno Stato membro della comunità Europea, che temporaneamente svolge la sua attività lavorativa (subordinata o autonoma) in un altro Paese membro, può continuare a versare la relativa contribuzione all'Ente di appartenenza, in deroga al principio di territorialità (*lex loci laboris*), qualora ricorrano i presupposti di cui agli articoli 11-16 del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

A tal proposito, il Regolamento (CE) n. 883/2004, la cui applicabilità decorre dal 1 maggio 2010, ha riformato il regime stabilito dal previgente Regolamento n.1408 del 14 giugno 1971 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi membri della Comunità Europea e, tra le altre, le disposizioni relative alla determinazione della legislazione del Paese membro, applicabile nel caso in cui un lavoratore (subordinato o autonomo) presti la sua attività lavorativa in uno o più Paesi comunitari, diversi da quello di provenienza.

Si fa presente che il rilascio dell'E101 da parte dell'ENPALS riguarda le sole ipotesi ricadenti nella disciplina del Regolamento (CE) n. 883/04, il cui ambito soggettivo di applicazione è relativo ai cittadini di uno Stato membro della Comunità Europea, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro (art. 2 del Regolamento citato).

Pertanto, gli adempimenti relativi alle prestazioni di lavoro effettuate in Paesi extracomunitari, con i quali esistano accordi bilaterali in materia, rimangono a carico delle competenti Sedi provinciali INPS.

Nel rinviare ad una successiva circolare la più analitica trattazione in merito alla nuova normativa relativa alla legislazione applicabile contenuta nel Titolo II, artt. 11-16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nei suoi Regolamenti di Attuazione, n. 987 e 988 del 16 settembre 2009, si dettano di seguito le istruzioni operative alle quali le Sedi dovranno attenersi per il rilasci dei formulari E101, a partire dal 1 maggio 2010.

2. Istruzioni operative

Per espressa disposizione ministeriale ed in attesa che gli organismi comunitari competenti rilascino i nuovi formulari (cosiddetti formulari A1), le imprese richiedenti e le Sedi territoriali potranno utilizzare il formulario E101 disponibile sul portale www.enpals.it, sezione Modulistica/modulistica per le imprese/modello E101, che dovrà essere compilato nel modo seguente:

- a) le sezioni dalla n. 1 alla n. 4, a cura dell'impresa richiedente;
- b) le sezioni n. 5 e n. 6 , a cura della Sede ENPALS competente per territorio.

3. Informazioni fornite dal richiedente (sezioni 1-4 del formulario E101)

L'impresa richiedente dovrà presentare il formulario compilato nelle sezioni dalla n. 1 alla n. 4, in duplice esemplare.

Una volta rilasciato il certificato, un esemplare dovrà essere custodito dall'impresa e uno consegnato al lavoratore distaccato.

Nella compilazione delle sezioni dalla n. 1 alla n. 4 del formulario E101, l'impresa richiedente deve avere cura di indicare tutte le informazioni ivi richieste, attenendosi alle istruzioni allegare alle pagine n. 3 e 4 del medesimo formulario.

Si fa presente che il Regolamento (CE) n. 883/04 fissa in 24 mesi la durata massima del periodo di distacco del lavoratore nel Paese membro nel quale il medesimo

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

lavoratore presterà la sua attività lavorativa; pertanto, di tale limite temporale deve tener conto l'impresa nella determinazione del periodo di distacco.

L'impresa richiedente dovrà allegare al formulario una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con esplicita assunzione di responsabilità per le eventuali dichiarazioni false e mendaci.

Tale dichiarazione dovrà riguardare le circostanze di fatto che consentano l'applicazione della legislazione italiana in luogo di quella dello Stato membro di occupazione, in conformità a quanto disposto dal regolamento n. 883/2004, specificandole puntualmente.

A titolo esemplificativo, per l'ipotesi di distacco di lavoratore subordinato, ex art. 12, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 883/04, sarà necessario precisare: gli estremi del contratto di lavoro subordinato, le esigenze di lavoro che richiedono il suo invio all'estero, la persistenza del legame organico tra datore di lavoro e lavoratore distaccato per tutto il periodo di durata del distacco, la garanzia che la responsabilità per gli adempimenti relativi al lavoratore distaccato sia in capo al datore di lavoro distaccante e ogni altra informazione utile.

In tale dichiarazione si indicheranno, altresì, le circostanze dalle quali si evinca che il datore di lavoro "esercita abitualmente la sua attività nello Stato membro" di invio e non in quello di occupazione del lavoratore distaccato.

L'impresa richiedente, inoltre, dovrà in ogni caso comunicare gli eventuali mutamenti delle situazioni di fatto che dovessero avere luogo durante il periodo di distacco.

Si precisa che l'impresa dovrà assolvere agli obblighi informativi e amministrativi e al versamento dei contributi, con le modalità e secondo le disposizioni vigenti.

4. Adempimenti della Sede Territoriale competente (sezioni 5 e 6 del formulario E101)

La Sede ENPALS competente per territorio deve, invece, provvedere alla compilazione delle sezioni n. 5 e 6 del formulario E101.

Pertanto, al fine di determinare la legislazione applicabile al caso concreto, come emergente dalle informazioni fornite dall'istante nelle sezioni dalla n. 1 alla n. 4 e nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata al precedente par. 3, la Sede competente effettua anche le opportune verifiche delle informazioni relative sia al datore di lavoro (immatricolazione impresa) sia al lavoratore (iscrizione), che risultino presenti negli archivi informatici dell'Ente, verificando altresì le risultanze delle informazioni presenti presso i Centri per l'impiego competenti.

Effettuato tale accertamento, la Sede compila il campo 5.1 del formulario E101, barrando la casella dell'articolo del Regolamento (CE) n. 883/04 applicabile al caso concreto.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Compilata la sezione n. 6 del formulario E101 con l'indicazione dei dati ivi contenuti, relativi alla Sede ENPALS competente per territorio, il formulario verrà rilasciato al richiedente.

Qualora il lavoratore debba recarsi in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia o Islanda, l'impresa richiedente dovrà presentare il modello E101 precompilato in triplice esemplare, atteso che la Sede dovrà inviarne un originale anche all'istituzione competente del paese di invio, indicata nelle istruzioni accluse al modello (pag. 3 del formulario E101).

Le Sedi dovranno, infine, controllare che in relazione al periodo di distacco siano assolti regolarmente gli obblighi amministrativi e il versamento dei contributi da parte degli obbligati.

Per maggiore comodità di consultazione, si allegano gli estratti del Regolamento (CE) n.883/2004, Titolo II, artt. 11-16 e del Regolamento (CE) di attuazione n. 987/2009, Titolo II, artt. 14-21.

Il presente Messaggio annulla e sostituisce il Messaggio n. 1 del 30 aprile 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Art.11

Norme generali

1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:
 - a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
 - b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;
 - c) una persona che riceve indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
 - d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
 - e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
4. Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un'attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.

Art.12

Norme particolari

1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgere un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi.

Art.13

Esercizio di attività in due o più Stati membri

1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
 - a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

oppure

b) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;

oppure

b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.

Art.14

Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata

1. Gli articoli da 11 a 13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2. Qualora, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'interessato sia soggetto ad un'assicurazione obbligatoria in tale Stato membro, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso, in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

3. Tuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.

4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo 5, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.

Art.15

Gli agenti contrattuali delle Comunità europee

Gli agenti contrattuali delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro in cui sono occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure della legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari previsti a norma del regime applicabile

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

a detti agenti. Questo diritto d'opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data d'entrata in servizio.

Art.16

Eccezioni agli articoli da 11 a 15

1. Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15.
2. Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

REGOLAMENTO (CE) 16/09/2009 , n. 987 -09/987/CE - Gazzetta UE 30/10/2009, n.284
EPIGRAFE

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Art.14

Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per «persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro» si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma» si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia «affine» all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che:

a) pur mantenendo un'attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un'attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura di tale attività distinta;

b) esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.

7. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è determinante la durata dell'attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per «parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione;

b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.

10. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.

11. Nel caso in cui una persona eserciti un'attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell'Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

Art.15

Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)

1. Salva disposizione contraria dell'articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora la persona eserciti un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 12 del regolamento di base, alla persona interessata e all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base.

3. Il datore di lavoro considerato tale a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l'attività.

Art.16

Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base

1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un'attività è esercitata.

3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.

4. Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo 6 del regolamento di applicazione.

5. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato.

6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.

Art.17

Procedura per l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento di base

L'agente contrattuale delle Comunità europee esercita il diritto di opzione di cui all'articolo 15 del regolamento di base al termine del contratto di lavoro. L'autorità abilitata a concludere il contratto informa l'istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l'agente contrattuale delle Comunità europee ha optato.

Art.18

Procedura per l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di base

Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell'interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all'autorità competente o all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l'interessato chiede di applicare la legislazione.

Art.19

Informazione agli interessati e ai datori di lavoro

1. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II del regolamento di base informa l'interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.

2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.

Art.20

Cooperazione tra istituzioni

1. Le istituzioni interessate comunicano all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II del regolamento di base le informazioni

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

necessarie richieste per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.

2. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II del regolamento di base rende disponibile l'informazione, indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo.

Art.21

Obblighi del datore di lavoro

1. Un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d'attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d'attività fosse situato nello Stato membro competente.

2. Il datore di lavoro il cui luogo d'attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all'istituzione competente del suddetto Stato membro.